



Collegio di Garanzia dello Sport
in funzione Arbitrale

Prot. n. 00049/2022

IL COLLEGIO ARBITRALE

Nel procedimento di arbitrato, iscritto al R.G. Arbitrati n. 24/2021, depositata, in data 25 ottobre 2021, da parte dell'Agente Sportivo Giorgio Timpani contro il calciatore Michael Fabbro, in virtù del contratto di mandato, di durata biennale, in forza del quale il predetto calciatore ha conferito al suddetto istante l'incarico di curare i propri interessi nelle trattative con società professionistiche dirette alla stipulazione di contratti di prestazione sportiva.

Definitivamente pronunciando all'unanimità

PQM

Accoglie l'istanza arbitrale, di cui in epigrafe, per le ragioni e nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il soccombente Michael Fabbro al pagamento a favore dell'agente Giorgio Timpani: a) della somma di € 32.000,00 a titolo di penale, oltre interessi moratori dalla richiesta al saldo; b) della somma di € 8.250,00, quale corrispettivo dovuto in forza del Contratto di Mandato, oltre interessi moratori dal di del dovuto al saldo.

Condanna il soccombente a rifondere alla parte istante i diritti amministrativi nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020) e di € 1.500,00 (di cui al punto 1.2.a della Tabella), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Stabilisce a carico del soccombente il pagamento, in favore del Collegio Arbitrale, degli onorari all'uopo previsti (punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 5.200,00 (al Presidente € 2.000,00 e a ciascun Arbitro € 1.600,00, oltre IVA e CPA, nella misura di legge, se dovute), fermo restando il vincolo di solidarietà tra le parti, con diritto di rivalsa in favore della parte diligente.

Stabilisce a carico del soccombente il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett. b), della Tabella, pari ad € 520,00, fermo restando il vincolo di solidarietà tra le parti, con diritto di rivalsa in favore della parte diligente.

Dispone la comunicazione del presente dispositivo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 18 gennaio 2022.

IL PRESIDENTE

F.to Manuela Sinigoì

GLI ARBITRI

F.to Ilaria Pagni

F.to Virginia Zambrano

Depositato in Roma, in data 19 gennaio 2022.

LA SEGRETERIA DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT